



# COMUNE DI CAMPOLI APPENNINO

03030 PROVINCIA DI FROSINONE

## AVVISO PUBBLICO

### "Sostegno alla natalità nei piccolissimi comuni"

#### 1. Premessa

Il Comune di Campoli Appennino intende promuovere una procedura finalizzata alla concessione di contributi attraverso il riconoscimento di un contributo nella misura di euro 500,00 in favore dei nuclei familiari residenti nei "piccolissimi comuni" del Lazio nei quali siano presenti figli minori di età inferiore a tre anni, o nei quali si verifichino nascite entro il 31 dicembre 2024 e a favore dei nuclei familiari che trasferiscono la propria residenza in un "piccolissimo Comune".

La Misura è finanziata dalla DGR n. 249/2024 e det. N. G05426/2024 e si inquadra nell'ambito della legge regionale n. 9/2020 nonché del "Piano triennale per la riqualificazione dei piccoli comuni annualità 2022-2024"

#### 2. Beneficiari della misura

Beneficiari finali della misura sono:

- a. i nuclei familiari residenti nei "piccolissimi comuni" del Lazio, nei quali siano presenti figli minori di età inferiore a tre anni, o nei quali si verifichino nascite entro il 31 dicembre 2024, salvo quanto previsto dal successivo par. 4.4;
- b. i nuclei familiari nelle condizioni indicate al punto precedente, che trasferiscano la propria residenza in un "piccolissimo comune" e la mantengono per almeno cinque anni, unitamente alla dimora abituale.

Il beneficio è materialmente erogato ai genitori (o al genitore in caso di nuclei monoparentali), che siano entrambi in possesso dei seguenti requisiti:

- c. residenza in un "piccolissimo comune" della Regione Lazio, ovvero, trasferimento e mantenimento della propria residenza in uno di detti comuni per almeno cinque anni;
- d. cittadinanza italiana, dei Paesi dell'UE o titolarità di regolare permesso di soggiorno (permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 286/1998; carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Unione europea - italiano o comunitario - non avente la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'art. 10 del Decreto legislativo n.30/2007; carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro di cui all'art. 17 del Decreto legislativo n. 30/2007). Ai fini del beneficio ai cittadini italiani sono equiparati gli stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 del D.lgs 19 novembre 2007, n. 251);
- e. ISEE ordinario o corrente del nucleo familiare in corso di validità, ai sensi della normativa vigente, non superiore a euro 30.000,00;
- f. non occupare abusivamente alloggi pubblici o privati;
- g. in caso di presenza di altri figli minori, essere in regola con l'obbligo della frequenza scolastica.

La sussistenza dei suddetti requisiti dovrà essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 45 e 46 del DPR 445/2000.

La domanda può essere presentata da uno solo dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale/tutela del/la nato/a. Non sarà consentita la presentazione di più domande per il medesimo nato. Nell'ipotesi in cui i figli nati nell'arco temporale indicato dal presente articolo siano più di uno, potrà essere

presentata una sola domanda.

Il beneficio non è cumulabile con quelli previsti da analoghe iniziative a sostegno della genitorialità attivate a livello statale e regionale, ivi compreso il contributo per le donne partorienti previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 10 agosto 2023, n. 478, con la sola eccezione dell'Assegno unico e universale per i figli a carico, di cui al d.lgs. 29 dicembre 2021, n. 230.

Ai fini dell'accesso prioritario al beneficio saranno privilegiati le seguenti condizioni del nucleo familiare:

- Indice ISEE ordinario o corrente del nucleo familiare in corso di validità più basso;
- nuclei familiari anagrafici che presentano altri figli minori;
- situazioni di monogenitorialità;
- presenza all'interno del nucleo familiare anagrafico di una persona con disabilità certificata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92;

Ai criteri selettivi così individuati verranno attribuiti i seguenti punteggi:

<b>ISEE</b>	<b>Inversamente proporzionale all'ISEE, da un minimo di 1 punto per 30.000 euro di ISEE, sino ad un massimo di 31 punti per un ISEE pari a zero.</b>
<b>Presenza di altri figli minori</b>	<b>1 punto per ogni figlio fino ad un massimo di 3 punti</b>
<b>Nucleo familiare monogenitoriale</b>	<b>5 punti</b>
<b>Presenza di almeno una persona disabile all'interno del nucleo familiare</b>	<b>6 punti</b>
<b>Anzianità di residenza all'interno della Regione Lazio</b>	<b>1 punto per ogni anno fino ad un massimo di 5</b>
	<b>Totale massimo 50 punti</b>

**Nel caso in cui venisse attribuito il medesimo punteggio a più richiedenti, verrà data priorità alla domanda presentata prima.**

Il contributo che verrà erogato ai nuclei familiari beneficiari avrà un importo di 500,00 euro e sarà assegnato secondo la posizione in graduatoria, in funzione del punteggio e secondo l'ordine cronologico di protocollazione della domanda.

La verifica, anche successiva, della sussistenza dei requisiti soggettivi necessari di cui ai par. 3.1 e 3.2 e di quelli ulteriori eventualmente previsti da ciascun comune sarà effettuata dai comuni assegnatari delle risorse regionali, che nel caso di dichiarazioni false o mendaci ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, procederanno tempestivamente alla revoca del beneficio e al recupero delle somme già erogate ai beneficiari.

### **Art. 3 - Modalità e termini per la presentazione delle domande**

Le domande, sul modello appositamente predisposto dal Comune, scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente <https://www.comune.campoliappennino.fr.it/> o reperibile presso il comune, potranno essere presentate a

decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Le domande dovranno essere presentate a mano all'ufficio protocollo, dal lunedì al venerdì, oppure tramite invio all'indirizzo PEC istituzionale: [comune.campoliapp@pec.it](mailto:comune.campoliapp@pec.it) e devono essere sottoscritte da entrambi i genitori; in caso di unico richiedente si dovrà dichiarare di aver effettuato la richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale.

#### **Art. 4 - Istruttoria ed erogazione del contributo**

Saranno effettuati i controlli relativamente alla veridicità delle dichiarazioni rese secondo le norme vigenti in materia e verranno verificati il possesso dei requisiti. Il Comune dà comunicazione all'avente diritto e provvede ad accreditare il contributo sul conto corrente bancario o postale indicato dai richiedenti all'atto dell'istanza.

L'erogazione del contributo terrà conto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande, previa verifica del possesso dei requisiti indicati, che dovranno essere mantenuti per tutta la durata di fruizione del beneficio.

I contributi saranno assegnati fino a capienza delle risorse finanziarie assegnate dalla Regione.

#### **Art. 5 - Trattamento dei dati**

I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali, strumentali o connesse al presente procedimento, con le modalità e nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati.

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali, strumentali o connesse al presente procedimento, con le modalità e nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.

#### **Art. 6 - Pubblicità dell'Avviso**

Questo bando è affisso all'Albo Pretorio OnLine del Comune e sul sito istituzionale del Comune di Campoli Appennino.

#### **Art. 7 - Informazioni**

Per ulteriori informazioni su quanto indicato nell'avviso è possibile rivolgersi al Comune contattando il seguente recapito telefonico 0776.1790070 oppure scrivendo alla e-mail: [info@comune.campoliappennino.fr.it](mailto:info@comune.campoliappennino.fr.it)

#### **Art. 8 - Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto in questo Avviso Pubblico si fa espresso rinvio a quanto disposto nella Legge Regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 12 "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento, comma 2, lett. a)" alla Deliberazione della G.R. n. 28/22 del 09/09/2022 e alle linee guida approvate con il medesimo atto, nonché ad altri documenti e atti che la stessa Regione Sardegna potrà predisporre a seguito della pubblicazione del presente avviso.